



DIREZIONE DIDATTICA STATALE VII CIRCOLO "G.CARDUCCI"
Piazza Sforzini, 18 – 57128 - Livorno Tel. 0586/502356 Fax. 0586/503979
CF:80008560494 - Codice Univoco Ufficio: UF5MZH
www.scuolecarducci.livorno.it liee00300b@istruzione.it
LIEE00300B@PEC.ISTRUZIONE.IT

REGOLAMENTO INTERNO CONSIGLIO DI CIRCOLO

Approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 9 del 20/12/2019

Art.1 – La prima convocazione del Consiglio di Circolo neoeletto è disposta dalla Dirigente Scolastica, nel rispetto dei termini stabiliti dalle norme vigenti.

Nella prima seduta il consiglio, presieduto dalla Dirigente scolastica, elegge tra i rappresentanti dei genitori, membri del consiglio stesso il/la presidente, secondo quanto disposto dall'art.48 Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215

Art.2 - Le funzioni del/della Presidente del Consiglio di Circolo consistono nel potere di convocazione e nella direzione delle sedute del consiglio stesso. In caso di assenza o impedimento del/della Presidente, da comunicarsi al Consiglio tramite la Presidente della Giunta Esecutiva, le relative funzioni sono assunte dal/dalla Vicepresidente o dal/dalla consigliere appartenente alla componente genitori più anziano/a in carica o, a parità, di condizioni, per età. Qualora, per qualsiasi causa, non sia presente nel Consiglio di Circolo la rappresentanza dei genitori, il consiglio è presieduto dal/dalla consigliere più anziano/a di età a norma dell'art. 2 del decreto interministeriale 28 maggio 1975.

Art.3 - Tranne per quanto previsto dall'art.1 del presente regolamento, la convocazione del Consiglio è disposta con avviso firmato dal/dalla Presidente e spedita alle consigliere e ai consiglieri almeno 5 giorni prima per via e-mail. L'avviso di convocazione del Consiglio recante l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui si terrà la seduta oltre che degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno, viene pubblicato sulla bacheca online della scuola. Ogni consigliere/a è chiamato/a a dare conferma della propria partecipazione sempre per via e-mail.

Quando per urgenti e gravi motivi debba essere convocato il Consiglio in seduta straordinaria, la convocazione sarà immediatamente notificata ai singoli consiglieri nei suoi termini essenziali, utilizzando qualsiasi mezzo veloce di comunicazione documentabile, di preferenza può essere fatta 24 ore prima mediante fonogramma a cura della Dirigente Scolastica o suo delegato.

Art.4 - Le sedute del Consiglio di Circolo hanno luogo nei locali della scuola primaria "G. Carducci". La durata delle stesse dipenderà dai punti inseriti nell'ordine del giorno. Il tempo concesso per l'inizio della seduta è di quindici minuti dall'orario stabilito per la convocazione; ogni componente può essere ammesso alla seduta anche con un margine di ritardo maggiore, dopo verbalizzazione dell'orario di arrivo.

Art.5 - Competente alla formulazione dell'ordine del giorno dei lavori consiliari è il/la Presidente, che inserisce all'ordine del giorno gli argomenti da porre in discussione che possono essere proposti dal/dalla Presidente stesso/a, dalla Dirigente scolastica, dalla Giunta Esecutiva. Il/la Presidente non inserisce nell'ordine del giorno argomenti estranei alla competenza del Consiglio di Circolo.

Art.6 - Per discutere e votare su argomenti che non siano all'ordine del giorno è necessaria una deliberazione del Consiglio adottata a maggioranza di due terzi dei presenti, all'inizio della seduta. La proposta può essere illustrata brevemente solo dal proponente, è consentito agli altri consiglieri illustrare brevemente motivazioni contrarie alla variazione. (Si rimanda al Regolamento del Circolo allegato n.1 Funzionamento degli Organi Collegiali www.scuolecarducci.livorno.it/Regolamento_.html)

Art.7 - Le funzioni di segretaria del Consiglio sono affidate dal/dalla Presidente a un membro del Consiglio. E' compito della segretaria la compilazione e la sottoscrizione del processo verbale di ogni seduta consiliare. Il verbale sarà redatto in digitale e le pagine stampate, numerate e trasferite sull'apposito registro, infine vidimate con il timbro della scuola. Per la diffusione del verbale ai consiglieri si procede secondo questo iter: il processo verbale approvato dal/dalla Presidente viene inviato per posta elettronica ad ogni membro del CC; sono attese segnalazioni di eventuali rettifiche, modifiche e/o integrazioni entro n.5 giorni dall'inoltro; si provvede all'eventuale correzione; il verbale definitivo viene rispedito a tutti i consiglieri. Nella seduta successiva il verbale viene definitivamente approvato. Il verbale dopo l'approvazione, con le eventuali rettifiche, non può più essere modificato. E' esclusa ogni forma di pubblicità dei verbali consiliari inviati.

Art.8 - Il processo verbale di ogni seduta del Consiglio, stilato dalla segretaria del Consiglio stesso, deve essere un conciso e fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare. Deve contenere i nomi dei consiglieri assenti. Deve contenere il testo integrale della parte dispositiva delle deliberazioni e degli altri documenti approvati dal Consiglio. Deve indicare, con riferimento ad ogni singola votazione, il numero dei votanti pro o contro e degli astenuti, il nome dei consiglieri che frattanto si siano assentati e le eventuali dichiarazioni di voto, comprese quelle previste ai fini dell'esonero dalla responsabilità collegiale previste dall'art. 24 del D.P.R. 10/1/1957, n.3. Testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato¹. Quando i consiglieri ne facciano richiesta, i loro interventi, vengono riportati interamente nel verbale.

Art.9 - Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Art.10 – Le/I consiglieri eletti che per giustificati motivi non possono partecipare ad una o più sedute consiliari sono tenuti a comunicarlo quanto prima possibile al/alla Presidente.

Art.11 – Il/La Presidente, rilevata la presenza del numero legale delle/dei consiglieri, illustra analiticamente e in successione, gli argomenti inseriti all'ordine del giorno. Al termine dell'illustrazione di ciascun argomento inserito all'ordine del giorno, il/la Presidente concede la parola ai consiglieri. Esauritasi la trattazione, il Presidente sottopone l'argomento a votazione. Circa l'esito della votazione non si dà luogo a controprova a meno che non venga richiesta dai consiglieri. I consiglieri che si astengono dal voto sono computati nel numero necessario a rendere legale la seduta, ma non nel numero dei votanti. Il/La Presidente, controllato l'esito della votazione ne proclama il risultato. Le deliberazioni del Consiglio di Circolo sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi, salvo che speciali disposizioni di legge non prescrivano diversamente. (Si rimanda al Regolamento del Circolo allegato n.1 Funzionamento degli Organi Collegiali www.scuolecarducci.livorno.it/Regolamento_.html). Identica maggioranza è richiesta per ogni decisione posta ai voti. In caso di parità prevale il voto del/della Presidente. La votazione è segreta soltanto quando si faccia questione di persone. Ogni consigliere/a, prima della votazione, può chiedere che venga trascritta integralmente a verbale la propria eventuale e concisa dichiarazione di voto. L'espressione di voto, quando non sia segreta, si effettua per alzata di mano.

Art.12 - Il Consiglio di Circolo ha il potere di riesaminare i propri atti, di modificarli, integrarli o sostituirli con altri più idonei e rispondenti all'interesse del Circolo o quando intercorrano normative nuove. Il Consiglio di Circolo, quando riscontri un vizio di legittimità in un suo provvedimento, deve revocare l'atto viziato sostituendolo, se del caso, con altro conforme alla legge. Sono nulle le deliberazioni adottate in sedute illegali o circa materie o oggetti estranei alla competenza del Consiglio di Circolo e quando siano violate disposizioni di legge.

Art.13 – Le/I consiglieri sono tenuti al segreto sui fatti emersi durante le sedute o sugli atti eventualmente consultati.

Art.14 - Le deliberazioni del Consiglio di Circolo, sottoscritte dal/dalla Presidente e dalla Segretaria, sono pubblicate all'albo pretorio online del sito scolastico per un periodo di 15 giorni. Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato. E' esclusa ogni forma di pubblicità dei verbali consiliari e della Giunta Esecutiva. Copie ed estratti degli atti consiliari e della Giunta Esecutiva possono essere richiesti dalle/dai consiglieri alla Dirigente scolastica sulla base delle disposizioni previste dalla legge n.241/1990.

Art.15 Il presente regolamento viene inviato a ciascun consigliere e una copia dello stesso deve essere a disposizione del Consiglio di Circolo durante le sedute.

Art.16 - La Giunta Esecutiva del Consiglio di Circolo si intende legalmente costituita quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, fra cui la Presidente che è di diritto la Dirigente Scolastica. La funzione di

¹ Art. 24.- Responsabilità degli organi collegiali. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di collegi amministrativi deliberanti, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od all'operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

segretario della Giunta spetta di diritto al D.S.G.A. Di ogni seduta della Giunta viene redatto processo verbale su apposito registro a pagine numerate. Il verbale della seduta viene firmato dalla Presidente e dal Segretario che ne è responsabile.

Art.17 - Sono considerate sedute ordinarie della Giunta Esecutiva quelle che precedono le riunioni del Consiglio di Circolo.

Art.18 - E' facoltà della Presidente della Giunta convocare l'organo in seduta straordinaria, quando vi siano motivi d'urgenza o di gravità che ne consigliano la convocazione.

Art.19 - In sede di sedute ordinarie e straordinarie della Giunta Esecutiva non sono ammesse deleghe dei membri; in caso di assenza la Dirigente Scolastico può effettuare delega alla sua collaboratrice.

Allegato 1

Le attribuzioni del Consiglio sono descritte dal Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado" (artt. 8 e 10), ma devono essere rilette alla luce della L.107/2015

In particolare il C.d.C.:

Art. 8 - Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva

1. Il consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside.
2. Negli istituti di istruzione secondaria superiore i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti, in relazione alla popolazione scolastica, a tre e a quattro; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio altrettanti rappresentanti eletti dagli studenti.
3. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo ed al secondo comma, lettera b), dell'articolo 10 .
4. I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno; quelli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti, ove previsti, dagli studenti dell'istituto.
5. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo o di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento.
6. Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vice presidente.
7. Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente, di un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e di due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il direttore didattico o il preside, che la presiede ed ha la rappresentanza del circolo o dell'istituto, ed il capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.
8. Negli istituti di istruzione secondaria superiore la rappresentanza dei genitori è ridotta di una unità; in tal caso è chiamato a far parte della giunta esecutiva un rappresentante eletto dagli studenti.
9. Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
10. I consigli di circolo o di istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.
11. Le funzioni di segretario del consiglio di circolo o di istituto sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.

Art. 10 - Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva

1. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.
2. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto.
3. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
 - a) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42;
 - b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librerie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
 - c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
 - d) criteri generali per la programmazione educativa;
 - e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
 - f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
 - g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
 - h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto.
4. Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.
5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti.
6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94.
7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.
8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
9. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.
10. La giunta esecutiva predispose il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.
11. La giunta esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 5. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.
12. Contro le decisioni in materia disciplinare della giunta esecutiva è ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno.

La legge di Riforma della Scuola, legge n. 107/2015, ha dato un nuovo impulso all'autonomia scolastica, proponendosi come finalità principale proprio la piena attuazione della medesima, come si legge al comma 1 ed è intervenuta anche sulle **competenze del consiglio d'Istituto e del collegio dei docenti** relativamente all'elaborazione del PTOF.

La figura del DS ha visto ampliate le proprie competenze con l'attribuzione di nuovi compiti e funzioni quali: definizione gli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione; attribuzione incarichi triennali ai docenti di ruolo dell'ambito territoriale di riferimento;

valutazione dei docenti in periodo di formazione e prova; attribuzione del bonus ai docenti meritevoli, sulla base dei criteri individuati dal comitato di valutazione. La detta legge si pone, dunque, in continuità con il DPR n. 275/99 *"Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59"*, potenziando tuttavia quelle che sono le competenze del dirigente scolastico, modificando le competenze del consiglio d'Istituto e del collegio dei docenti relativamente alla stesura del piano dell'offerta formativa (divenuto triennale – PTOF – e con contenuti nuovi non presenti nel vecchio POF annuale), e novellando il Comitato per la valutazione dei docenti.

Le **competenze e i compiti del DS**, descritte sinteticamente nel comma 78 della suddetta legge, proseguono nel solco tracciato dalla normativa previgente (legge n. 59/97, dal D.L.vo n. 59/98, dal DPR n. 275/99 e dal D.L.vo n.165/01):

"Il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della valorizzazione delle risorse umane."

Il **comma 14 della L.107** è dedicato all'elaborazione del PTOF e attribuisce al dirigente una competenza spettante prima al consiglio d'Istituto. Il dirigente scolastico, infatti, in base al detto comma, *definisce gli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione*, che costituiscono il punto di partenza per l'elaborazione del PTOF.

Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d'istituto.

Il consiglio d'Istituto, dunque, **ha il compito di approvare il PTOF** e non anche di definire, come prevedeva l'articolo 3 del DPR n.275/99, i detti indirizzi ora definiti dal dirigente scolastico.

Il collegio dei docenti, invece, **mantiene il compito di elaborare il Piano**, sulla base degli indirizzi definiti dal DS.